DATA **24/06/2020**

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER

IL REGNO UNITO

STATUTO

INDICE

Clausola	**Pagina**
1. DEFINIZIONE DEI TERMINI	1
2. RESPONSABILITÀ DEI SOCI	4
3. OBIETTIVI	4
4. ENTRATE E PAGAMENTI	5
5. AUTORITÀ GENERALE DEGLI AMMINISTRATORI	5
6. NUMERO DI AMMINISTRATORI	6
7. POTERI DISCREZIONALI DEI SOCI	6
8. COMITATI	6
9. DECISIONI PRESE COLLETTIVAMENTE DEGLI AMMINISTRATORI	6
10. DECISIONI ALL'UNANIMITÀ	7
11. CONVOCARE UNA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
12. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
13. QUORUM PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
14. PRESIDENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
15. VOTAZIONE	9
16. CONFLITTI DI INTERESSE	9
17. VERBALE DELLE DECISIONI	11
18. DISCREZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA L'ADOZIONE DI ULTERIORI REGOLE	11
19. METODI DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI	12
20. DELIBERA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE	12
21. SPESE DEGLI AMMINISTRATORI	13
22. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI	14
23. SEGRETARIO GENERALE	14
24. CONTI	15
25. REVISORI DEI CONTI	15
26. MANDATO	15
27. ASSOCIAZIONE	16
28. DOMANDE DI ISCRIZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE	16
29. DIRITTI DEI SOCI	17
30. RISOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALLA CAMERA	17
31. ASSEMBLEE GENERALI ANNUALI	18
32. ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE	19

33. CONVOCARE UN'ASSEMBLEA GENERALE 19
34. PARTECIPAZIONE E DISCORSI ALLE ASSEMBLEE GENERALI 19
35. QUORUM PER LE ASSEMBLEE GENERALI 20
36. AGGIORNAMENTO DELL'ASSEMBLEA 20
37. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE GENERALI 21
38. PARTECIPAZIONE E DISCORSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI NON SOCI 21
39. POSIZIONI ONORARIE 21
40. VOTAZIONE: GENERALE 22
41. ERRORI E CONTROVERSIE 22
42. VOTO TRAMITE "POLL" SULLE DELIBERE……. 22
43. CONTENUTO DEGLI AVVISI DI DELEGA 23
44. CONSEGNA DEGLI AVVISI DI DELEGA 23
45. MODIFICHE ALLE DELIBERE 24
46. MEZZI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE 24
47. NESSUN DIRITTO DI ISPEZIONARE I CONTI E ALTRI REGISTRI 25
48. LIQUIDAZIONE 25
49. DISPOSIZIONE PER I DIPENDENTI SULLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ 25
50. TRADUZIONI 25
51. INDENNIZZO 25
52. ASSICURAZIONE 26
53. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CAMERA 26

Numero della Camera: 00598572

COMPANIES ACT 2006

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO

DE

LA CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PER IL REGNO UNITO

(LA "CAMERA")

(adottato con una delibera speciale approvata in occasione dell'assemblea generale straordinaria della Camera del 24 giugno 2020)

DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

1. DEFINIZIONE DEI TERMINI

1.1 In questo Statuto, a meno che non sia specificato diversamente:

"**Amministratore**" indica un amministratore della Camera ai sensi della parte 10 del Companies Act 2006;

"**Amministratore Idoneo**" indica un Amministratore che ha il diritto di voto in materia durante una riunione degli Amministratori ad esclusione dell'autorizzazione circa un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 16, il cui voto non dovrà essere conteggiato in relazione a quella materia particolare;

"**Amministratore Onorario**" ha il significato indicato nell'articolo 39.3;

"**Affari speciali**" indica tutti gli affari trattati durante un'assemblea generale dei soci diversi da (a) la verifica dei conti (b) l'esame della relazione dei Revisori dei Conti, (c) la nomina di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione al posto di coloro che vanno in pensione, (d) la nomina di un nuovo membro del Consiglio e (e) la nomina e la remunerazione dei Revisori dei Conti;

"**Articoli**" fa riferimento agli articoli dello Statuto della Camera;

"**Assemblea Generale Annuale**" ha il significato indicato nell'articolo 31.1;

"**Assemblea Generale Straordinaria**" ha il significato indicato nell'articolo 32.1;

"**avviso di delega**" ha il significato indicato nell'articolo 43.1;

"**Companies Acts**" ha il significato indicato nella sezione 2 del Companies Act 2006, nella misura in cui questo si applica alla Camera;

"**Conflitto**" indica una situazione in cui un Amministratore ha o potrebbe avere un interesse diretto o indiretto in conflitto o in potenziale conflitto con gli interessi della Camera;

"**Conti**" indica i conti annuali della Camera preparati ai fini e in conformità con il capitolo 4 della parte 15 del Companies Act 2006;

"**Consiglio**" indica il Consiglio di Amministrazione della Camera;

"**documento**" comprende, se non diversamente specificato, qualsiasi documento inviato o fornito in formato elettronico;

"**fallimento**" comprende le procedure individuali di insolvenza in una giurisdizione diversa dall'Inghilterra e dal Galles o dall'Irlanda del Nord e che hanno un effetto simile a quello del fallimento;

"**Leggi applicabili**" sono tutte le leggi, i regolamenti, le direttive, gli statuti, la legislazione subordinata e i codici di diritto civile e di *common law*, tutte le sentenze, gli ordini, i decreti, gli avvisi, le istruzioni, le decisioni e i riconoscimenti emessi da un qualsiasi organo giudiziario, governativo, semi-governativo, regolatore, o un tribunale, e tutti i codici di condotta, le linee guida statutarie e le note politiche che hanno forza di legge;

"**Mandato**" ha il significato indicato nell'articolo 26.1;

"**formato elettronico**" ha il significato indicato nella sezione 1168 del Companies Act 2006;

"**partecipare**", in relazione ad una riunione degli Amministratori, ha il significato attribuitogli dall'articolo 12;

"**Presidente**" indica il presidente della Camera nominato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 22.1;

"**presidente dell'assemblea**" ha il significato attribuitogli dall'articolo 37.3;

"**Presidente Uscente**" indica solamente l'Amministratore che ha ricoperto la carica di Presidente i) nell'ultimo mandato, o ii) in quello immediatamente precedente all'ultimo mandato, nel caso in cui il presidente sia stato nominato per un secondo mandato consecutivo;

"**Revisori dei Conti**" indica i revisori dei conti della Camera;

"**Revisori Onorari**" indica le persone nominate revisori onorari della Camera;

"**delibera ordinaria**" ha il significato indicato nella sezione 282 del Companies Act 2006;

"**delibera speciale**" ha il significato indicato nella sezione 283 del Companies Act 2006;

"**scritto/per iscritto**" indica la rappresentazione o la riproduzione di parole, simboli o altre informazioni in forma visibile con qualsiasi metodo o combinazione di metodi, sia inviati per posta che forniti in formato elettronico o in altro modo.

"**Segretario Generale**" indica il segretario societario della Camera ai fini della parte 12 del Companies Act 2006, che avrà il titolo di Segretario Generale della Camera e che è nominato ai sensi dell'articolo 23;

"**Socio**" ha il significato indicato nella sezione 112 del Companies Act 2006;

"**Socio Benefattore**" indica un socio che richiede l'adesione alla Camera in qualità di "Socio Benefattore" e che diventa Socio Benefattore ai sensi dell'articolo 28.1, il quale avrà diritto al livello intermedio di associazione offerto dalla Camera e pagherà la quota associativa annuale intermedia;

"**Socio Patrono**" indica un socio che richiede l'adesione alla Camera in qualità di "Socio Patrono" e che diventa Socio Patrono in conformità con l'articolo 28.1, il quale avrà diritto al livello più elevato di associazione offerto dalla Camera e pagherà la quota associativa annuale più alta;

"**Socio Sostenitore**" indica un socio che richiede l'adesione alla Camera in qualità di "Socio Sostenitore" e che diventa Socio Sostenitore ai sensi dell'articolo 28.1, il quale avrà diritto al livello più basso di associazione offerto dalla Camera e pagherà la quota associativa annuale più bassa;

"**sussidiaria**" ha il significato indicato nella sezione 1159 del Companies Act 2006;

"**Territori**" indica il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

"**Tesoriere**" indica il tesoriere della Camera;

"**Vice-Presidente**" indica un Vice-Presidente della Camera nominato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 22.4; e

"**Vice-Presidente Uscente**" indica il Consigliere che ha ricoperto la carica di Vicepresidente i) nell'ultimo mandato, o ii) in quello immediatamente precedente all'ultimo mandato, nel caso in cui il Vicepresidente sia stato nominato per un secondo termine consecutivo;

1.2 Gli articoli modello per le società private a responsabilità limitata nell'Allegato 2 del Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229) (come modificato prima della data di adozione dello Statuto) non si applicano alla Camera.

1.3 Se non diversamente richiesto dal contesto, le altre parole o espressioni contenute nello Statuto assumono lo stesso significato indicato nel Companies Act 2006 in vigore alla data in cui lo Statuto diventa vincolante per la Camera.

1.4 Nello Statuto, qualsiasi riferimento a qualsiasi statuto o disposizione statutaria include qualsiasi ordine, norma, regolamento o altra legislazione subordinata fatta in base a tale statuto o disposizione.

1.5 Nello Statuto, qualsiasi riferimento a qualsiasi governo sovranazionale, nazionale, statale, municipale o locale o qualsiasi ente governativo, semi-governativo, industriale o commerciale include eventuali successori di tali governi o enti.

1.6 Nello Statuto:

(a) le parole al singolare includono il plurale e viceversa e il riferimento a un genere comprende l'altro genere e quello neutro e viceversa;

(b) l'uso di "compreso" o "include" non limita la portata del significato delle parole che lo precedono; e

(c) un riferimento a una "persona" comprende persone giuridica e associazioni prive di personalità giuridica.

1.7 I titoli degli articoli dello Statuto sono inclusi solo per comodità e non influiscono sulla costruzione o l'interpretazione degli articoli.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

2. RESPONSABILITÀ DEI SOCI

La responsabilità di ciascun socio è limitata a £ 1,00, essendo questo l'importo che ciascun socio si impegna a versare nel patrimonio delle Camera in caso di liquidazione mentre è socio o entro un anno dalla cessazione della sua qualità di socio per:

(a) il pagamento dei debiti e delle passività della Camera contratti prima che cessasse di essere socio,

(b) il pagamento delle spese e degli oneri di liquidazione della Camera; e

(c) l'adeguamento dei diritti dei contributori.

OBIETTIVI ED ENTRATE

3. OBIETTIVI

3.1 Gli obiettivi per i quali la Camera è istituita sono:

(a) promuovere lo studio e ampliare le relazioni commerciali, industriali, economiche e finanziarie tra i Territori e l'Italia;

(b) incrementare gli scambi commerciali tra industrie, commercianti e imprese dei Territori e dell'Italia;

(c) fornire a privati, aziende, società, istituzioni e associazioni dei Territori e dell'Italia un luogo di incontro per sviluppare contatti e discussioni su questioni di interesse comune, scambiare informazioni, ricevere consulenza e usufruire di servizi;

(d) raccogliere e diffondere statistiche e altre informazioni relative a diversi settori, attività commerciali, interessi economici e commerciali in cooperazione con altre istituzioni italiane e britanniche, con particolare riguardo alle camere di commercio e agli enti governativi, per fornire un servizio alle relazioni economiche e commerciali nelle attività locali a beneficio dei suoi soci e di altri;

(e) porre in essere le iniziative che l'Ambasciatore d'Italia al Regno Unito del momento, il Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata Italiana a Londra del momento, o il Governo Italiano tramite i suoi Ministeri suggeriscono al fine di promuovere le relazioni economiche e finanziarie tra l'Italia e i Territori; e

(f) porre in essere altre attività consentite che possano essere utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

3.2 La Camera persegue i propri obiettivi secondo le modalità stabilite a discrezione esclusiva del Consiglio, in base alle disposizioni dello Statuto e la legge applicabile.

4. ENTRATE E PAGAMENTI

4.1 Le entrate e i beni della Camera saranno di volta in volta utilizzati esclusivamente ai fini della promozione degli obiettivi della Camera di cui all'articolo 3 e nessuna parte di essi dovrà essere utilizzata o trasferita direttamente o indirettamente a titolo di dividendo, bonus o comunque a scopo di lucro a beneficio degli Amministratori o dei soci della Camera.

4.2 Nessun Amministratore può essere nominato per un incarico all'interno della Camera ricevendo un pagamento, stipendio, commissione o qualsiasi compenso o altre indennità in denaro o bene della Camera.

4.3 Nessuna disposizione dello Statuto può impedire un pagamento effettuato in buona fede:

(a) a norma dell'articolo 21;

(b) a qualsiasi dipendente, consulente o socio della Camera in cambio di qualsiasi servizio effettivamente prestato alla Camera; o

(c) per quanto riguarda:

(i) interessi a un tasso non superiore al 3% annuo al di sopra del tasso base della Banca d'Inghilterra sui soldi presi in prestito di volta in volta dalla Camera; o

(ii) l'affitto ragionevole e adeguato di locali trasferiti o dati in locazione da qualsiasi socio della Camera alla Camera,

a condizione che nessun socio della Camera sia nominato per un incarico stipendiato o pagato presso la Camera.

AMMINISTRATORI

POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

5. AUTORITÀ GENERALE DEGLI AMMINISTRATORI

In base a quanto previsto dallo Statuto, gli Amministratori sono responsabili della gestione degli affari della Camera, per i quali possono esercitare tutti i poteri della Camera.

6. NUMERO DI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di ventiquattro (24) e non meno di dodici (12) Amministratori nominati conformemente allo Statuto.

7. POTERI DISCREZIONALI DEI SOCI

7.1 I soci possono, con una delibera speciale, incaricare gli Amministratori di intraprendere o astenersi dall'adottare qualsiasi azione specifica.

7.2 Nessuna delibera speciale descritta nell'articolo 7.1 invalida ciò che gli Amministratori hanno fatto prima dell'approvazione della delibera.

8. COMITATI

8.1 Ogni comitato agisce in conformità ai termini di referenza secondo i quali sono delegati poteri o funzioni e, in base a questi, un comitato al quale gli Amministratori delegano i propri poteri deve seguire le procedure che sono basate, nella misura in cui sono applicabili, su quegli articoli che disciplinano l'assunzione delle decisioni da parte degli Amministratori.

8.2 Gli Amministratori possono stabilire regole procedurali per tutti o per un comitato, le quali prevalgono sulle regole derivate dallo Statuto, se non sono coerenti con esse.

8.3 I termini di referenza di un comitato includono le condizioni imposte dagli Amministratori, tra cui:

(a) ai poteri pertinenti devono essere esercitati esclusivamente dal comitato al quale gli amministratori delegano; e

(b) nessuna spesa può essere sostenuta o responsabilità esercitata per conto della Camera, a meno che non sia approvata dagli Amministratori.

8.4 I termini di qualsiasi delega ad un comitato devono essere registrati nel verbale.

8.5 Tutti gli atti e i procedimenti di qualsiasi comitato devono essere interamente e tempestivamente comunicati agli Amministratori.

PROCESSO DECISIONALE DEGLI AMMINISTRATORI

9. DECISIONI PRESE COLLETTIVAMENTE DEGLI AMMINISTRATORI

9.1 La regola generale sul processo decisionale degli Amministratori è che, salvo quanto diversamente specificato nello Statuto, qualsiasi decisione degli Amministratori deve essere o presa a maggioranza in una riunione avente numero legale del Consiglio il numero legale o una decisione presa in conformità con l'articolo 10.

9.2 Se la Camera ha un numero di Amministratori inferiore al minimo richiesto ai sensi dell'articolo 6, la regola generale non si applica e, in base allo Statuto, gli Amministratori non prendono alcuna decisione se non quella di occupare posti vacanti nel Consiglio o di convocare un'assemblea generale dei soci della Camera in modo da consentire ai soci di nominare ulteriori Amministratori.

10. DECISIONI ALL'UNANIMITÀ

10.1 Una decisione degli Amministratori è presa in conformità al presente articolo 10 quando tutti gli Amministratori Idonei dimostrano, con qualsiasi mezzo, di condividere una visione comune su una determinata questione.

10.2 Tale decisione può assumere la forma di una delibera scritta, le cui copie sono state firmate da ciascun Amministratore Idoneo, o alla quale ciascun Amministratore Idoneo ha altrimenti indicato il suo supporto per iscritto.

10.3 I riferimenti nel presente articolo 10 agli Amministratori Idonei si riferiscono agli Amministratori che avrebbero avuto il diritto di votare sulla questione se fosse stata proposta come delibera in una riunione del Consiglio.

10.4 Una decisione non può essere presa ai sensi del presente articolo 10 se gli Amministratori Idonei non avessero raggiunto un quorum in tale riunione.

11. CONVOCARE UNA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio deve convocare e tenere non meno di quattro riunioni all'anno.

11.2 Le riunioni del Consiglio saranno convocate da (a) il Presidente o (b) sei o più Amministratori che comunicano la convocazione della riunione agli Amministratori o autorizzano il Segretario Generale a dare tale avviso.

11.3 La convocazione di ogni riunione del Consiglio deve includere:

(a) il luogo, la data e l'ora proposte per la riunione del Consiglio; e

(b) se si prevede che gli Amministratori che partecipano alla riunione non si troveranno nello stesso posto, come si prevede che la comunicazione avvenga durante la riunione.

11.4 La convocazione di una riunione del Consiglio deve:

(a) essere fornita agli Amministratori entro il settimo giorno precedente la riunione del Consiglio;

(b) specificare l'ordine del giorno delle attività da svolgere durante la riunione; e

(c) essere data per iscritto e inviata a ciascun Amministratore, al Capo del Consolato Generale Italiano a Londra del momento, al Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Londra del momento, al Capo dell'Agenzia ICE del momento e all'Ambasciatore italiano a Londra.

11.5 In casi di particolare urgenza, la convocazione della riunione del Consiglio può essere inviata a ciascun Amministratore via e-mail o telefono.

11.6 La convocazione di una riunione del Consiglio non è da inviare agli Amministratori che rinunciano al diritto di preavviso di tale riunione, dandone comunicazione in tal senso alla Camera non più di sette (7) giorni dopo la data in cui si tiene la riunione. Laddove tale avviso venga dato dopo la riunione, ciò non pregiudica la validità di tale riunione o di qualsiasi attività svolta in tale sede.

12. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 In base a quanto previsto dallo Statuto, gli Amministratori partecipano a una riunione del Consiglio, o parte di una riunione del Consiglio, quando:

(a) la riunione è stata convocata e si svolge conformemente allo Statuto; e

(b) ciascuno di essi può comunicare agli altri qualsiasi informazione o opinione in merito a qualsiasi questione all'ordine del giorno di tale riunione.

12.2 Nel determinare se gli Amministratori partecipano a una riunione del Consiglio, è irrilevante dove si trovino gli Amministratori o come comunicano tra loro. Gli Amministratori possono partecipare di persona a una riunione del Consiglio, per telefono o per conferenza audiovisiva o tramite qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica immediata.

13. QUORUM PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il quorum per le riunioni del Consiglio può essere fissato di volta in volta con una decisione del Consiglio, ma non deve mai essere inferiore alla metà più uno del numero totale degli Amministratori nominati al momento della riunione.

13.2 In una riunione del Consiglio, a meno che non si raggiunga il quorum, nessuna proposta deve essere votata e il Presidente convoca immediatamente un'ulteriore riunione con un preavviso di almeno due giorni inviato a tutti gli Amministratori autorizzati a ricevere tale avviso, e tale avviso deve includere gli stessi dettagli di quelli forniti per la riunione senza numero legale. In tale nuova riunione, se il numero totale degli Amministratori presenti è inferiore al quorum richiesto ai sensi dell'articolo 13.1, gli Amministratori non devono prendere altra decisione rispetto a:

(a) nominare ulteriori Amministratori; o

(b) convocare un'assemblea generale dei soci per consentire ai soci di nominare ulteriori Amministratori.

14. PRESIDENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente o, in sua assenza, qualsiasi Vice-Presidente scelto dal Consiglio presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.

15. VOTAZIONE

15.1 Se il numero di voti a favore e contro una proposta è uguale, il Presidente ha un voto decisivo.

15.2 Un Amministratore può richiedere un voto segreto su una determinata delibera e il Presidente può approvare o respingere tale richiesta. Se la richiesta viene approvata, il Presidente determina la procedura in base alla quale il voto deve essere tenuto segreto. Nel caso in cui un voto venga tenuto segreto, il risultato di tale voto sarà considerato come una delibera del Consiglio.

16. CONFLITTI DI INTERESSE

16.1 Il Consiglio può, in conformità con i requisiti stabiliti nel presente Statuto, autorizzare un qualsiasi Conflitto proposto loro da qualsiasi Amministratore che, se non autorizzato, coinvolgerebbe un Amministratore ("Amministratore Interessato") che viola il proprio dovere di evitare conflitti di interesse ai sensi della sezione 175 del Companies Act 2006.

16.2 Qualsiasi autorizzazione ai sensi del presente articolo 16 sarà efficace solo:

(a) nella misura consentita dal Companies Act 2006, se la questione è stata proposta da un Amministratore per essere esaminata in una riunione del Consiglio allo stesso modo in cui qualsiasi altra questione può essere proposta al Consiglio per essere esaminata, secondo le disposizioni di questo Statuto;

(b) se qualsiasi requisito relativo al quorum nella riunione degli Amministratori in cui si considera la questione è soddisfatto senza contare l'Amministratore Interessato; e

(c) se la questione è stata concordata senza il voto dell'Amministratore Interessato o lo sarebbe stata anche se il voto dell'Amministratore Interessato non fosse stato conteggiato.

16.3 Qualsiasi autorizzazione di un Conflitto ai sensi del presente articolo 16 può (sia al momento della concessione dell'autorizzazione o successivamente):

(a) estendersi a qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale che si possa ragionevolmente prevedere derivante dalla questione o situazione così autorizzata;

(b) prevedere che l'Amministratore Interessato sia escluso dalla ricezione di documenti e informazioni e dalla partecipazione alle discussioni (sia nelle riunioni degli Amministratori che in altro modo) relative al Conflitto;

(c) disporre che l'Amministratore Interessato debba o meno essere un Amministratore Idoneo in relazione a qualsiasi futura decisione degli Amministratori in relazione a qualsiasi delibera relativa al Conflitto;

(d) imporre all'Amministratore Interessato altri termini ai fini della gestione del Conflitto come gli Amministratori ritengono opportuno;

(e) disporre che, qualora l'Amministratore Interessato ottenga o abbia ottenuto (attraverso il suo coinvolgimento nel Conflitto e in altro modo attraverso la sua posizione di Amministratore della Camera) informazioni riservate a un terzo, egli non sia tenuto a divulgare tali informazioni alla Camera o utilizzarle in relazione agli affari della Camera laddove ciò comporterebbe una violazione di tale fiducia; e

(f) consentire all'Amministratore Interessato di astenersi dalla discussione di questioni relative al Conflitto in qualsiasi riunione degli Amministratori e di essere esonerato dal riesaminare i documenti preparati da, o per, gli Amministratori nella misura in cui si riferiscono a tali questioni.

16.4 Laddove gli Amministratori autorizzino un Conflitto, l'Amministratore Interessato è tenuto a comportarsi secondo i termini e le condizioni imposti dagli Amministratori in relazione al Conflitto.

16.5 Gli Amministratori possono revocare o variare tale autorizzazione in qualsiasi momento, ma ciò non influirà su nulla di ciò che è stato fatto dall'Amministratore Interessato prima di tale revoca in conformità con i termini di tale autorizzazione.

16.6 Un Amministratore non è tenuto, in ragione d'essere un Amministratore (o a causa della relazione fiduciaria stabilita in ragione d'essere un Amministratore), a rendere conto alla Camera per qualsiasi compenso, profitto o altro beneficio derivante o in connessione con un rapporto che coinvolge un Conflitto, a condizione che tale Conflitto sia stato specificamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in conformità con questo Statuto o dalla Camera in assemblea generale (soggetto in ogni caso a termini, limiti o condizioni collegati a tale autorizzazione) e nessun contratto sarà da evitare per tali motivi.

16.7 In base alle sezioni 177 (5) e 177 (6) e le sezioni 182 (5) e 182 (6) del Companies Act 2006, e purché abbia dichiarato integralmente e chiaramente al Consiglio la natura e l'entità del suo interesse in conformità con i requisiti del Companies Act 2006, un Amministratore che sia in qualche modo, direttamente o indirettamente, interessato a un'operazione o accordo esistente o proposto con la Camera:

(a) può essere parte o comunque interessato a qualsiasi transazione o accordo con la Camera o in cui la Camera sia altrimenti (direttamente o indirettamente) interessata;

(b) deve essere un Amministratore Idoneo ai fini di qualsiasi proposta di decisione degli Amministratori (o del comitato degli Amministratori) in relazione a tali transazioni o accordi esistenti o proposti a cui è interessato;

(c) ha diritto di voto in una riunione degli Amministratori (o di un comitato degli Amministratori) o di partecipare a qualsiasi decisione all'unanimità, in relazione a tali transazioni o accordi esistenti o proposti a cui è interessato;

(d) può agire da solo o tramite la sua impresa come professionista per la Camera (tranne che come Revisore dei Conti) e lui o la sua impresa hanno diritto a una remunerazione per i servizi professionali come se non fosse un Amministratore;

(e) può essere un Amministratore o altro funzionario di, o assunto da, o parte di una transazione o in accordo con, o comunque interessato a, qualsiasi ente in cui la Società sia altrimenti (direttamente o indirettamente) interessata; e

(f) non dovrà, salvo quanto diversamente concordato, essere responsabile nei confronti della Camera per qualsiasi beneficio che egli (o una persona ad esso collegata (come definito nella sezione 252 del Companies Act 2006)) tragga da tali transazioni o accordi, o come funzionario o assunto, o da qualsiasi interesse in tali enti e società egli abbia; nessuna transazione o accordo potrà essere evitato sulla base di tali interessi o benefici, né il ricevimento di tali remunerazioni o altri benefici costituirà una violazione del suo dovere ai sensi della sezione 176 del Companies Act 2006.

16.8 Ciascun Amministratore deve fornire conti veritieri e informazioni complete di tutte le faccende che riguardano la Camera a tutti gli altri Amministratori del Consiglio.

16.9 Se un Amministratore, senza il consenso del Consiglio, esercita direttamente o indirettamente attività della stessa natura e in concorrenza con la Camera, deve rendere conto e pagare alla Camera tutti gli utili da lui realizzati in tale attività.

16.10 Ogni Amministratore deve rendere conto alla Camera di qualsiasi beneficio derivato direttamente o indirettamente senza il consenso o l'autorizzazione del Consiglio da qualsiasi attività relativa alla Camera, o dall'uso da parte sua della proprietà, del nome o del rapporto d'affari della Camera.

17. VERBALE DELLE DECISIONI

17.1 Il Segretario Generale procede al verbale di ciascuna riunione del Consiglio e delle riunioni dei soci o, in sua assenza, da un Amministratore nominato dal comitato per prendere tali verbali.

17.2 Il Segretario Generale (o l'Amministratore nominato in sua assenza) dovrà inviare il verbale unitamente all'ordine del giorno di tale riunione al Ministero dello Sviluppo Economico italiano entro 30 giorni dalla data di approvazione di tale verbale.

17.3 Gli Amministratori devono assicurare che la Camera mantenga la documentazione, per iscritto, per almeno 10 anni dalla data della decisione verbalizzata, ogni decisione all'unanimità o a maggioranza presa dagli Amministratori.

18. DISCREZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA L'ADOZIONE DI ULTERIORI REGOLE

In base a quanto previsto dallo Statuto, gli Amministratori possono definire qualsiasi regola che ritengano adeguata rispetto al modo in cui prendono le decisioni e al modo in cui tali regole devono essere annotate o comunicate agli Amministratori. In caso di conflitto tra i termini di questo Statuto e le regole stabilite ai sensi del presente articolo 18, prevarranno i termini di questo Statuto.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

19. METODI DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Qualsiasi socio della Camera che sia disposto ad assumere la carica di Amministratore e che sia autorizzato dalla Legge applicabile a farlo, può essere nominato Amministratore con ordinaria delibera dei soci.

19.2 Oltre all'articolo 19.1, in caso di posto vacante di Amministratore, il Consiglio può (ma non ha l'obbligo di) eleggere uno o più soci per riempire il posto vacante fino alla prossima Assemblea Generale Annuale e in tale Assemblea Generale Annuale tutti gli Amministratori così nominati si dimettono e (a condizione che il socio sia disposto a ricoprire il ruolo di Amministratore e in base all'articolo 26) devono essere approvati per la rielezione mediante una delibera ordinaria dei soci.

19.3 In ogni caso in cui, a seguito di decesso o cessazione dell'esistenza, la Camera non abbia soci né Amministratori, i rappresentanti personali dell'ultimo socio deceduto avranno il diritto, con preavviso scritto alla Camera, di nominare una persona per divenire Amministratore.

19.4 Ai fini dell'articolo 19.3, in cui due o più soci muoiono in circostanze che rendono incerto chi è l'ultimo a morire, si riterrà che il socio più giovane sia sopravvissuto al socio più anziano.

20. DELIBERA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE

20.1 Una persona cessa di essere un Amministratore non appena:

(a) tale persona cessa di essere un Amministratore o un amministratore in virtù di qualsiasi disposizione del Companies Act 2006 o gli è proibito dal Company Directors Disqualification Act 1986 o da qualsiasi altra Legge applicabile di essere un Amministratore o un amministratore di qualsiasi altra società;

(b) viene emessa una dichiarazione di fallimento nei confronti di tale persona;

(c) un accordo viene stretto con i creditori di quella persona in soddisfazione dei debiti di quella persona;

(d) un medico registrato che sta curando quella persona fornisce un parere scritto alla Camera affermando che quella persona è diventata fisicamente o mentalmente incapace di agire come Amministratore o amministratore di una società e può rimanere tale per più di tre mesi;

(e) tale persona cessa di essere socio della Camera.;

(f) la persona si assenta per tre riunioni consecutive del Consiglio e il Consiglio decide che la sua nomina è stata annullata; o

(g) la Camera riceve dall'Amministratore la notifica che l'Amministratore si dimette dalla carica e che tali dimissioni hanno avuto effetto in conformità con i suoi termini.

20.2 Salvo quanto previsto dall'articolo 20.1, se l'assunzione o l'incarico di un Amministratore con un socio si interrompe per qualsiasi motivo o subisce modifiche sostanziali (tranne che ai fini della fusione o del consolidamento del socio con un altro socio della Camera) dovrà notificare immediatamente tale evento al Presidente del Consiglio e dimettersi immediatamente. Tali dimissioni sono incluse nell'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio, il quale deciderà se respingere o accettare le dimissioni.

20.3 Se viene avviato o si presenti il rischio di un qualsiasi procedimento penale (diverso da reati minori) nei confronti di un Amministratore, l'Amministratore Interessato deve prontamente informare il Presidente, il quale deve valutare la rilevanza del procedimento penale e, se ritenuto ragionevolmente rilevante a discrezione del Presidente, informare il Consiglio e il Consiglio può decidere di sospendere l'Amministratore dalle sue funzioni e dal godimento dei privilegi della sua posizione di Amministratore fino a quando non sia condannato o assolto, o la carica venga abbandonata. Un Amministratore che è oggetto di tali procedimenti penali avviati o a rischio fornisce al Presidente aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento e sulla natura di tali procedimenti.

20.4 Se un Amministratore è condannato per un reato (diverso da un reato minore), cessa immediatamente di essere un Amministratore.

20.5 Se un Amministratore nominato da un socio della Camera viene sospeso o cessa di essere un Amministratore ai sensi dell'articolo 20.3 o dell'articolo 20.4 ("**Amministratore Rimosso**"), il socio che ha nominato l'Amministratore Rimosso può dare comunicazione scritta al Consiglio richiedendo che una persona ("**Amministratore Sostitutivo**") sia nominato Amministratore al posto dell'Amministratore Rimosso e, alla successiva riunione del Consiglio, il Consiglio vota se nominare Amministratore l'Amministratore Sostitutivo.

20.6 Se un Amministratore Rimosso viene assolto o la carica viene abbandonata, il relativo socio può dare una comunicazione scritta al Consiglio al fine di rimuovere l'Amministratore Sostitutivo e di chiedere che l'Amministratore Rimosso sia nominato nuovamente Amministratore del Consiglio; alla successiva riunione del Consiglio, il Consiglio voterà se nominare nuovamente l'Amministratore Rimosso parte del Consiglio.

20.7 Un Amministratore Sostitutivo nominato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 20.4 o un Amministratore Rimosso nominato nuovamente parte del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 20.6 resterà in carica fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, e in tale occasione, l'Amministratore Sostitutivo o l'Amministratore Rimosso (in base al caso) si dimette e (a condizione che la persona sia disposta ad agire come Amministratore) si candida ad essere rieletto per essere approvato con una delibera ordinaria dei soci.

21. SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

La Camera può pagare tutte le spese ragionevolmente sostenute da un Amministratore in relazione all'esercizio dei suoi poteri e all'adempimento delle proprie responsabilità o doveri come specificamente autorizzato dal Consiglio in relazione alla Camera.

PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTI E SEGRETARIO GENERALE

22. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI

22.1 Il Consiglio nominerà uno degli Amministratori come Presidente della Camera e uno degli Amministratori come Tesoriere.

22.2 Il Presidente sovrintende agli affari della Camera, rappresenta la Camera in tutte le occasioni cerimoniali e presiede il Consiglio e le assemblee generali dei soci.

22.3 Il Tesoriere della Camera avrà la responsabilità di autorizzare il Consiglio a gestire correttamente gli affari finanziari della Camera per la protezione del denaro e delle attività della Camera, garantendo l'incasso di tutte le entrate e il pagamento di tutti gli obblighi finanziari in conformità con questi articoli. Il Tesoriere dovrà inoltre tenere i registri contabili e i conti finanziari della Camera in modo accurato e riferire a tale riguardo agli Amministratori.

22.4 Il Consiglio può inoltre nominare non più di due Amministratori come Vice-Presidenti della Camera che rappresenteranno la Camera in assenza del Presidente o come delegati dal Presidente.

22.5 Qualora il Presidente dovesse dimettersi o cessare di ricoprire la carica per qualsiasi motivo, il Vice-Presidente e/o il Segretario Generale notificheranno l'accaduto al Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia del momento.

22.6 Qualsiasi persona nominata Presidente, Vice-Presidente o Tesoriere cesserà immediatamente di assumere tale posizione al termine del proprio incarico ai sensi dell'articolo 20.

23. SEGRETARIO GENERALE

23.1 Il Segretario Generale sarà nominato, rimosso e sostituito dal Consiglio e la scelta del Segretario Generale deve riportare il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiani. . La posizione di Segretario Generale è retribuita secondo le quote che il Consiglio di volta in volta stabilisce.

23.2 Il Segretario Generale è responsabile di tutte le questioni amministrative e agisce in qualità di responsabile dell'amministrazione e della gestione della Camera. È inoltre responsabile di tutti i dipendenti e funzionari della Camera e si assume la responsabilità di tutti i servizi resi da o in nome della Camera. Il Segretario Generale è responsabile della trasmissione tempestiva e completa dei libri contabili e di tutte le informazioni complete e accurate circa gli affari finanziari che interessano la Camera al Tesoriere, al fine di consentirgli di adempiere al proprio ruolo e ai propri compiti ai sensi dello Statuto.

23.3 Il Segretario Generale parteciperà a tutte le riunioni dei soci e del Consiglio, ma non alle riunioni dei Revisori dei Conti.

24. CONTI

24.1 Il Consiglio si occupa della tenuta dei conti conformemente alla parte 15 del Companies Act 2006.

24.2 I libri contabili devono essere conservati presso la sede legale della Camera o, in base a quanto previsto dalla sezione 388 del Companies Act 2006, in qualsiasi altro luogo che il Consiglio

ritenga opportuno, e saranno sempre disponibili al controllo del Consiglio in tempi opportuni durante il normale orario di ufficio.

24.3 I Conti della Camera devono essere approvati dal Consiglio e sono sottoposti alla discussione e all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Annuale, sentita la revisione dei Revisori dei Conti.

24.4 Una copia dei Conti (unitamente a una copia di tutti i documenti che devono essere allegati come indicato dalla legge), insieme alla relazione dei Revisori dei Conti, deve essere inviata, entro trenta giorni dalla loro approvazione in sede di Assemblea Generale Annuale, al Ministero dello Sviluppo Economico italiano attraverso la rappresentanza diplomatica italiana competente.

25. REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati in conformità alla parte 16 del Companies Act 2006 e le loro funzioni regolate in conformità alla parte 42 del Companies Act 2006.

MANDATO

26. MANDATO

26.1 Il Presidente, i Vice-Presidenti (se nominati), il Tesoriere e tutti gli Amministratori restano in carica per un periodo massimo di tre anni dalla data in cui sono eletti per tale posizione dal Consiglio (un "**Mandato**") e, con riserva agli articoli 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 e 26.6, alla fine dei rispettivi mandati possono essere rieletti dal Consiglio.

26.2 Nessuno può ricoprire la carica di Presidente o Vice-Presidente per più di due mandati consecutivi. Al termine del mandato di un Presidente, il Presidente, i Vice-Presidenti e il Tesoriere si dimettono immediatamente dall'incarico. Quando le loro dimissioni diventano effettive, il Presidente o il Vice-Presidente (se applicabile) diventeranno immediatamente Presidente Uscente e Vice-Presidente Uscente (come applicabile) e saranno eleggibili (nel caso di un Presidente Uscente) come Presidente Onorario e (nel caso di un Vice-Presidente Uscente) come Vice-Presidente Onorario, conformemente all'articolo 39.2.

26.3 Nessuno può ricoprire la carica di Amministratore per più di tre mandati consecutivi. Al termine del terzo mandato consecutivo, l'Amministratore si dimette immediatamente dal suo incarico di Amministratore e non è immediatamente idoneo alla rielezione come Amministratore.

26.4 Tutte le persone che sono nominate Amministratori alla data di adozione di questo Statuto iniziano il loro primo mandato in carica alla data di adozione di questo Statuto, indipendentemente da quando tali persone sono state originariamente nominate Amministratori.

26.5 Qualsiasi persona nominata Amministratore dopo la data di adozione di questo Statuto inizia il suo primo mandato in carica alla data in cui è nominata Amministratore.

26.6 Se un Amministratore viene nominato Presidente o Vice-Presidente e al momento di tale nomina è a metà del suo attuale mandato come Amministratore, il suo mandato come Amministratore verrà automaticamente prorogato per allinearlo con quello di Presidente o Vice-Presidente (come applicabile), in modo che il suo mandato come Amministratore e il suo mandato come Presidente o Vice-Presidente (come applicabile) scadano nella stessa data.

SOCI

DIVENTARE E CESSARE DI ESSERE SOCIO

27. ASSOCIAZIONE

27.1 L'associazione alla Camera è suddivisa in tre livelli:

(a) Socio Sostenitore

(b) Socio Benefattore; e

(c) Socio Patrono.

27.2 Un elenco di tutti i soci, che indica le modifiche che hanno avuto luogo nella base associativa della Camera nei dodici (12) mesi precedenti, deve essere preparato ogni anno e una sua copia deve essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico italiano entro trenta giorni alla fine di ogni anno solare.

27.3 Un socio della Camera può essere:

(a) qualsiasi persona residente in Italia di età superiore ai 21 anni, *sui juris* e che esercita o possiede una compagnia o attività commerciale, industriale, artistica o professione all'interno dei Territori;

(b) qualsiasi residente di qualsiasi altro Paese che eserciti nei Territori un'attività commerciale, industriale, industriale, artistica o professionale relativa al commercio e all'industria italiana;

(c) qualsiasi ente che ha una compagnia o svolge una attività commerciale, industriale, artistica o una professione relativa alla promozione degli interessi economici dell'Italia.

28. DOMANDE DI ISCRIZIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE

28.1 Nessuna persona può diventare socio della Camera a meno che:

(a) tale persona abbia compilato la domanda di iscrizione in una forma approvata dal Consiglio;

(b) tale domanda sia stata presentata prima di una riunione avente il numero legale del Consiglio e la maggioranza del Consiglio approvi tale domanda; e

(c) quella persona abbia pagato la quota associativa alla Camera.

28.2 Una persona si considera socio della Camera dopo aver ottemperato ai requisiti di cui all'articolo 28.1 e il suo nome è stato iscritto nel registro dei soci della Camera.

28.3 Gli anni di abbonamento dei soci iniziano il 1° gennaio di ogni anno e la quota associativa annuale è dovuta e pagabile alla Camera annualmente in anticipo a tale data.

28.4 Se una persona diventa socio dopo il 1° gennaio di un anno solare, la quota associativa pagabile dal nuovo socio in conformità con l'articolo 28.1 (c) deve essere un importo proporzionale della

quota associativa annuale pertinente, tenendo conto della quantità di tempo rimanente prima del prossimo anno di iscrizione; tale proporzione sarà determinata dal Consiglio.

28.5 Il Consiglio fisserà di volta in volta l'importo della quota associativa annuale per ciascun livello associativo (come stabilito nell'articolo 27.1).

28.6 Un socio risultante avere la propria quota associativa non ancora pagata non ha diritto di voto in nessuna Assemblea Generale della Camera e, se tale socio è un Amministratore, in qualsiasi riunione del Consiglio. Se la quota associativa di un socio è scaduta da almeno sei mesi ("**Socio Scaduto"),** tutti i privilegi e i diritti di appartenenza di cui gode il Socio Scaduto saranno persi fino a quando tutte le quote associative scadute non siano pagate alla Camera. Eventuali arretrati delle quote associative rimarranno debiti e recuperabili dalla Camera.

29. DIRITTI DEI SOCI

29.1 Tutti i soci di tutti i livelli associativi hanno diritto a ricevere informazioni e consigli in materia di scambi commerciali e relazioni economiche tra l'Italia e tutti i Territori che la Camera o i suoi Amministratori possono essere in grado di fornire, in base al pagamento di qualsiasi onere che la Camera ritenga idoneo addebitare per la fornitura di tali informazioni e/o consigli e in conformità con i termini e le condizioni che il Consiglio può richiedere.

29.2 Tutti i soci hanno il diritto di esercitare il diritto di voto in tutte le assemblee generali della Camera.

30. RISOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALLA CAMERA

30.1 Un socio può recedere dall'appartenenza alla Camera mediante notifica scritta al Segretario Generale almeno un mese prima della scadenza del suo anno di associazione.

30.2 Il Consiglio può espellere qualsiasi socio ritenuto inadatto a far parte della Camera in una riunione avente il numero legale del Consiglio che delibera a maggioranza degli Amministratori votando a favore di tale espulsione, a condizione che al socio interessato sia stata offerta l'opportunità di essere presente, o avere un proprio rappresentante, alla riunione. Qualsiasi espulsione approvata dal Consiglio avrà effetto sull'approvazione della delibera di approvazione dell'espulsione.

30.3 Qualsiasi socio che avvia qualsiasi azione o procedimento legale contro la Camera, se non in qualità di socio, cesserà immediatamente di essere socio.

30.4 Qualsiasi socio che ha dichiarato bancarotta, o i cui affari sono in liquidazione, volontariamente o obbligatoriamente, o che si accordi con i suoi creditori ai sensi delle disposizioni delle leggi applicabili in materia di fallimento, cessa immediatamente di essere socio della Camera, ma egli può essere riammesso in qualsiasi successiva riunione avente il numero legale del Consiglio con voto all'unanimità degli Amministratori presenti per approvare tale riammissione.

30.5 Qualsiasi socio che sia una persona condannata per un reato (diverso dai reati minori) cesserà immediatamente di essere un socio della Camera.

30.6 L'iscrizione di una persona termina quando quella persona muore o cessa di esistere.

30.7 L'iscrizione non è trasferibile.

ASSEMBLEE GENERALI

31. ASSEMBLEE GENERALI ANNUALI

31.1 La Camera terrà ogni anno un'Assemblea Generale dei soci come assemblea generale annuale ("**Assemblea Generale Annuale**") in aggiunta a qualsiasi altra assemblea generale in quell'anno e specificherà l'assemblea come tale nelle comunicazioni che la convocano.

31.2 L'Assemblea Generale Annuale si terrà nel momento e nel luogo designati dal Presidente, ma in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno solare e, se non è stato nominato un orario o un luogo, l'Assemblea Generale Annuale avrà luogo l'ultimo mercoledì di luglio di ogni anno presso la sede legale della Camera.

31.3 Per ogni Assemblea Generale Annuale devono essere inclusi nell'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(a) l'approvazione dei Conti, l'esame della relazione dei Revisori dei Conti e una relazione dei lavori della Camera presentata dal Consiglio (con copia di tali documenti allegata all'ordine del giorno);

(b) la discussione delle stime per l'anno successivo presentate dal Consiglio;

(c) l'elezione di nuovi Amministratori e/o la rielezione degli Amministratori il cui mandato è giunto a termine;

(d) la nomina dei Revisori dei Conti e di due Revisori dei Conti onorari; e

(e) qualsiasi altra attività che deve essere svolta nell'Assemblea Generale Annuale.

32. ASSEMBLEE GENERALI STRAORDINARIE

32.1 Tutte le assemblee generali dei soci diverse dalle Assemblee Generali Annuali devono essere "**Assemblee Generali Straordinarie**".

32.2 Il Consiglio può convocare un'Assemblea Generale Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

33. CONVOCARE UN'ASSEMBLEA GENERALE

33.1 Il Consiglio deve fornire ai soci:

(a) non meno di 21 giorni di preavviso scritto per un'Assemblea Generale Annuale e per un'Assemblea Generale Straordinaria convocata per l'approvazione di una delibera speciale;

(b) non meno di 14 giorni di preavviso scritto per un'Assemblea Generale Straordinaria, escluso sia il giorno in cui viene inviata la notifica sia il giorno in cui si terrà l'Assemblea Generale.

33.2 L'avviso di assemblea generale deve includere:

(a) luogo, data e ora dell'assemblea generale; e

(b) l'ordine del giorno dell'assemblea generale.

33.3 L'avviso di assemblea generale deve essere inviato a Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia al Regno Unito del momento, al Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata Italiana del momento, a tutti i soci della Camera, agli Amministratori della Camera; il Consiglio può anche decidere di dare preavviso al Capo del Consolato Generale Italiano a Londra del momento e al Capo dell'Agenzia ICE del momento.

33.4 La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante avviso scritto spedito all'indirizzo, fisico o telematico, che il socio ha fornito al momento dell'iscrizione e che il socio avrà cura di mantenere periodicamente aggiornato.

34. PARTECIPAZIONE E DISCORSI ALLE ASSEMBLEE GENERALI

34.1 Una persona è in grado di esercitare il diritto di parola durante un'assemblea generale quando quella persona è nella posizione di comunicare a tutti i partecipanti alla riunione informazioni o opinioni che quella persona ha sull'attività della riunione.

34.2 Una persona è nella posizione di esercitare il diritto di voto durante un'assemblea generale quando:

(a) tale persona è in grado di votare, nel corso della riunione, le delibere messe ai voti nella riunione; e

(b) il voto di quella persona può essere preso in considerazione nel determinare se tali delibere siano prese o meno insieme ai voti di tutte le altre persone presenti alla riunione.

34.3 Gli Amministratori possono prendere le misure che ritengono appropriate per consentire a coloro che partecipano a un'assemblea generale di esercitare il proprio diritto di parola o di voto in merito.

34.4 Nel determinare la presenza a un'assemblea generale, è irrilevante se due o più soci presenti alla stessa si trovino nello stesso luogo.

34.5 Due o più persone che non si trovano nello stesso luogo, partecipano alla stessa assemblea generale se le circostanze sono tali che se hanno (o dovevano avere) il diritto di parola e di voto a quella assemblea, sono (o sarebbero) in grado di esercitarlo.

35. QUORUM PER LE ASSEMBLEE GENERALI

35.1 In base all'articolo 35.2, nessun affare può essere discusso in nessuna assemblea generale a meno che un quorum non inferiore al 50% dei soci aventi diritto al voto sia presente personalmente o tramite un rappresentante all'inizio della discussione circa tale affare.

35.2 Se entro un'ora dalla data stabilita per l'assemblea generale non è presente un quorum, tale assemblea procederà, e qualsiasi attività svolta durante tale assemblea sarà valida a condizione che non meno del 20% dei soci sia presente personalmente o tramite un rappresentante.

36. AGGIORNAMENTO DI UN'ASSEMBLEA

36.1 Il presidente dell'assemblea può aggiornare un'assemblea generale alla presenza di un quorum se:

(a) i partecipanti acconsentono alla sospensione, oppure

(b) sembra al Presidente della riunione che sia necessaria un aggiornamento per proteggere la sicurezza dei partecipanti alla riunione o garantire che l'attività della riunione sia condotta in modo ordinato.

36.2 Il Presidente dell'assemblea deve aggiornare un'assemblea generale se gli viene richiesto di farlo.

36.3 All'atto di aggiornare un'assemblea generale, il Presidente dell'assemblea deve:

(a) specificare l'ora e il luogo in cui è stata aggiornata o dichiarare che deve continuare in un momento e in un luogo che devono essere fissati dagli Amministratori, e

(b) tenere conto di tutte le indicazioni relative all'ora e al luogo dell'aggiornamento che sono state fornite dall'assemblea.

36.4 Se la continuazione di una riunione aggiornata deve avvenire più di quattordici (14) giorni dopo che è stata aggiornata, la Camera deve dare almeno sette (7) giorni di preavviso (escluso il giorno dell'aggiornamento dell'incontro e il giorno in cui viene dato l'avviso):

(a) alle stesse persone alle quali è richiesto il preavviso delle assemblee generali della Camera; e

(b) contenente le stesse informazioni che tale avviso deve contenere.

36.5 Nessun affare può essere discusso in occasione di un'assemblea generale aggiornata che non avrebbe potuto essere correttamente trattato in assemblea se l'aggiornamento non fosse avvenuto.

37. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE GENERALI

37.1 Il Presidente o, in sua assenza, uno dei Vice-Presidenti che saranno scelti dall'assemblea generale, assumerà il ruolo di Presidente di ogni assemblea generale dei soci.

37.2 Se né il Presidente né uno dei Vice-Presidenti sono presenti al momento di tenere un'assemblea generale, i soci presenti sceglieranno uno di loro come Presidente di tale assemblea.

37.3 La persona che presiede un'assemblea ai sensi del presente Statuto viene definita "Presidente dell'Assemblea".

38. PARTECIPAZIONE E DISCORSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI NON SOCI

38.1 Gli Amministratori possono partecipare e parlare alle assemblee generali.

38.2 Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare altre persone che non sono soci della Camera a partecipare e parlare ad un'assemblea generale.

39. POSIZIONI ONORARIE

39.1 Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia al Regno Unito sarà Presidente Onorario ex-officio (*Presidente Ad Honorem*) e il Capo dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata Italiana a Londra sarà Vice-Presidente Onorario ex-officio (*Vice-Presidente Ad Honorem*) della Camera; essi hanno diritto a partecipare a tutte le assemblee generali e alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo, ma non hanno il diritto di votare in tali riunioni né di essere conteggiati nel quorum.

39.2 Il Consiglio può nominare di volta in volta Presidenti Onorari e Vice-Presidenti Onorari, Presidenti Uscenti e Vice-Presidenti Uscenti (se applicabile) della Camera. I Presidenti Onorari, i Vice-Presidenti Onorari e i Presidenti Uscenti hanno il diritto di partecipare a tutte le assemblee generali e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo, ma non hanno il diritto di votare in tali riunioni né di essere conteggiati nel quorum a meno che tale Presidente Onorario, Vice-Presidente Onorario, o Presidente Uscente è anche un socio che abbia il diritto di voto e venga conteggiato nel quorum in tale veste in relazione a qualsiasi delibera dei soci della Camera.

39.3 Il Consiglio può nominare altresì degli Amministratori Onorari che hanno il diritto di partecipare a tutte le assemblee generali e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo, ma non hanno il diritto di votare in tali riunioni né di essere conteggiati nel quorum a meno che tale Amministratore Onorario è anche un socio che abbia il diritto di voto e venga conteggiato nel quorum in tale veste in relazione a qualsiasi delibera dei soci della Camera.

VOTAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI

40. VOTAZIONE: GENERALE

Una delibera messa ai voti di un'assemblea generale deve essere votata per alzata di mano dai soci, a meno che non sia debitamente richiesto un voto tramite "poll" in conformità con lo Statuto, e sono prove conclusive dell'esito della votazione sulla delibera la dichiarazione del Presidente dell'Assemblea attestante che una delibera è stata approvata o rigettata e il risultato debitamente segnato nel registro dei procedimenti.

41. ERRORI E CONTROVERSIE

41.1 Nessuna obiezione può essere sollevata in merito alla qualifica di qualsiasi persona che voti in un'assemblea generale, tranne che durante l'assemblea o in una riunione aggiornata in cui viene espresso il voto contestato, e ogni voto non rifiutato in sede di assemblea è valido.

41.2 Eventuali obiezioni di questo tipo devono essere deferite al Presidente dell'Assemblea, la cui decisione è definitiva.

42. VOTO TRAMITE "POLL" SULLE DELIBERE

42.1 Può essere richiesto un voto tramite "poll" su una delibera:

(a) prima dell'assemblea generale in cui la delibera deve essere messa ai voti; o

(b) in occasione di un'assemblea generale, sia prima di una votazione per alzata di mano su quella delibera o immediatamente dopo il risultato di una votazione per alzata di mano su quella delibera.

42.2 Un voto può essere richiesto da:

(a) cinque o più soci presenti di persona o che per delega hanno il diritto di voto sulla delibera; o

(b) i soci presenti di persona o aventi diritto di voto sulla delibera che rappresentano almeno un decimo dei diritti di voto totali dei soci.

42.3 La richiesta di voto può essere ritirata se:

(a) il voto non è stato ancora fatto; e

(b) il Presidente dell'Assemblea acconsente al ritiro.

42.4 I voti devono essere effettuati immediatamente e secondo le istruzioni del Presidente dell'Assemblea.

43. CONTENUTO DEGLI AVVISI DI DELEGA

43.1 Un delegato può essere validamente nominato solo con un avviso scritto ("**avviso di delega**") che:

(a) indica il nome e l'indirizzo del socio che nomina il rappresentante;

(b) identifica la persona nominata rappresentante di quel socio (che dovrà essere un socio della Camera) e l'assemblea generale in relazione alla quale è nominata quella persona;

(c) è firmato da o per conto del socio che nomina il rappresentante o è autenticato secondo le modalità stabilite dagli Amministratori; e

(d) viene consegnato alla Camera conformemente allo Statuto e alle istruzioni contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale a cui si riferiscono.

43.2 La Camera può richiedere che gli avvisi di delega vengano consegnati in una forma particolare e può specificare forme diverse per scopi diversi.

43.3 Gli avvisi di delega possono specificare il modo in cui il rappresentante designato ai sensi di questi deve votare (o che il rappresentante deve astenersi dal voto) su una o più delibere.

43.4 Salvo indicazione contraria nell'avviso di delega, questa:

(a) indicherà al rappresentante designato ai sensi della stessa come votare su eventuali delibere accessorie o procedurali presentate all'assemblea, e

(b) nominerà quella persona come rappresentante in relazione a qualsiasi aggiornamento dell'assemblea generale a cui si riferisce e all'assemblea stessa.

43.5 Nessun socio della Camera può essere nominato rappresentante da più di altri due membri della Camera.

44. CONSEGNA DEGLI AVVISI DI DELEGA

44.1 Una persona che ha il diritto di partecipare, parlare o votare (per alzata di mano o tramite voto nominale) in un'assemblea generale rimane tale nei confronti di quell'incontro o di qualsiasi suo

aggiornamento, anche se è stato emesso un avviso di delega valido consegnato alla Camera da o per conto di tale persona.

44.2 Una nomina in virtù di un avviso di delega può essere revocata consegnando alla Camera un avviso scritto dato da o per conto della persona da chi o per conto del quale è stato dato l'avviso di delega.

44.3 Un avviso di revoca di un avviso per delega ha effetto solo se viene consegnato prima dell'inizio della riunione o della riunione aggiornata a cui si riferisce.

44.4 Se un avviso di delega non viene eseguito dalla persona che nomina il rappresentante, deve essere accompagnato da prove scritte dell'autorità della persona che l'ha eseguito per eseguirlo per conto di chi la nomina.

45. MODIFICHE ALLE DELIBERE

45.1 Una delibera ordinaria da proporre in un'assemblea generale può essere modificata con una delibera ordinaria se:

(a) la comunicazione della modifica proposta è notificata alla Camera per iscritto da una persona abilitata a votare nell'assemblea generale in cui deve essere proposta non meno di 48 ore prima che la riunione abbia luogo (o in un secondo momento che il Presidente dell'Assemblea può stabilire); e

(b) l'emendamento proposto non modifica, a giudizio ragionevole del Presidente dell'Assemblea, l'ambito di applicazione della delibera.

45.2 Una delibera speciale da proporre in un'assemblea generale può essere modificata dalla delibera ordinaria, se:

(a) il Presidente dell'Assemblea propone l'emendamento all'assemblea generale in cui deve essere proposta la delibera; e

(b) la modifica non va al di là di quanto necessario per correggere un errore grammaticale o non sostanziale nella delibera.

45.3 Se il Presidente dell'Assemblea, agendo in buona fede, decide erroneamente che un emendamento a una delibera non può essere accolto, l'errore del Presidente non invalida il voto su tale delibera.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

46. MEZZI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE

46.1 In base alle disposizioni contenute nello Statuto, qualsiasi cosa inviata o fornita dalla o alla Camera ai sensi dello Statuto può essere inviata o fornita in qualsiasi modo previsto dal Companies Act 2006 per l'invio di documenti o informazioni che sono autorizzati o richiesti da qualsiasi disposizione dell'Act in tal senso.

46.2 In base alle disposizioni contenute nello Statuto, qualsiasi avviso o documento da inviare o fornire a un Amministratore in relazione all'adozione di decisioni da parte degli Amministratori può anche essere inviato o fornito con i mezzi con cui tale Amministratore ha chiesto di essere inviato o fornito con tali avvisi o documenti al momento.

47. NESSUN DIRITTO DI ISPEZIONARE I CONTI E ALTRI REGISTRI

Salvo quanto previsto dalla legge o da questo Statuto, nessuna persona ha il diritto di ispezionare i libri contabili o altri documenti della Camera semplicemente in virtù del fatto di essere un socio della Camera.

48. LIQUIDAZIONE

48.1 La Camera può essere liquidata volontariamente per mezzo di una delibera speciale per un evento previsto dall'articolo 48.2 (se applicabile).

48.2 Se al momento della liquidazione o dello scioglimento della Camera rimane, dopo il soddisfacimento di tutti i suoi debiti e responsabilità, qualsiasi proprietà, la stessa non deve essere distribuita tra i soci della Camera, ma deve essere data o trasferita al Capo della Missione Diplomatica Italiana a Londra del momento o ad un suo sostituto che si assumerà la responsabilità di trasferire tale proprietà a istituti di beneficenza per l'assistenza di cittadini italiani nel Regno Unito, come egli riterrà opportuni a sua assoluta discrezione.

49. DISPOSIZIONE PER I DIPENDENTI SULLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Gli Amministratori possono decidere di prendere provvedimenti a beneficio delle persone occupate o precedentemente occupate dalla Camera o da una delle sue sussidiarie (diverse da un Amministratore o ex Amministratore o Amministratore ombra), in relazione alla cessazione o al trasferimento a una persona del tutto o parte delle attività della Camera o delle sue sussidiarie.

50. TRADUZIONI

50.1 Il Consiglio può incaricare che lo Statuto, qualsiasi altro documento costituzionale della Camera o qualsiasi verbale di una riunione del Consiglio, un'assemblea generale o una riunione del comitato siano tradotti in italiano per comodità dei soci della Camera, degli Amministratori o qualsiasi altra parte interessata.

50.2 La versione in lingua inglese dello Statuto, qualsiasi altro documento costituzionale o qualsiasi verbale di una riunione del Consiglio, di un'assemblea generale o di una riunione del comitato sarà da considerarsi versione ufficiale e in caso di conflitto con qualsiasi versione tradotta, prevarrà la versione inglese.

INDENNIZZO E ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

51. INDENNIZZO

51.1 In base all'articolo 51.2, un Amministratore pertinente può essere assicurato dal patrimonio della Camera nei confronti di:

(a) qualsiasi obbligazione contratta da tale Amministratore in relazione a negligenza, inadempienza, violazione del dovere o violazione della fiducia nei confronti della Camera;

(b) qualsiasi obbligazione contratta da tale Amministratore in relazione alle attività della Camera nella sua qualità di fiduciario di un regime pensionistico professionale (come definito nella sezione 235 (6) del Companies Act 2006); e

(c) qualsiasi altra obbligazione contratta da tale Amministratore in qualità di funzionario della Camera.

51.2 Questo articolo non autorizza alcun indennizzo che sarebbe vietato o reso nullo da qualsiasi disposizione dei Companies Acts o da qualsiasi altra disposizione di qualsiasi Legge applicabile.

51.3 In questo articolo 51 per "**Amministratore pertinente**" si intende qualsiasi Amministratore o ex Amministratore della Camera.

52. ASSICURAZIONE

52.1 Gli Amministratori possono decidere di acquistare e avere un'assicurazione, a spese della Camera, a beneficio di qualsiasi Amministratore pertinente in relazione a qualsiasi perdita rilevante.

52.2 In questo articolo:

(a) "**Amministratore pertinente**": qualsiasi Amministratore o ex Amministratore della Camera;

(b) una "**perdita rilevante**" indica qualsiasi perdita o obbligazione che è stata o può essere assunta da un Amministratore pertinente in relazione ai doveri o poteri di tale Amministratore in relazione alla Camera.

53. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CAMERA

53.1 La Camera può di volta in volta modificare il proprio Statuto conformemente alla sezione 21 del Companies Act 2006.

53.2 Tutte le modifiche allo Statuto della Camera devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico e devono essere notificate alla competente rappresentanza diplomatica italiana, in conformità con le disposizioni applicabili stabilite da detto Ministero.